

853.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 4 – Funzioni delle regioni in materia di servizi ferroviari) .....	9
Missioni vevoli nella seduta del 6 febbraio 2001 .....	3	(Sezione 5 – Tratta ferroviaria Torino-Milano) .....	10
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	(Sezione 6 – Aumenti prezzi benzina) .....	10
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4	(Sezione 7 – Metanizzazione comune di Altomonte – Cosenza) .....	10
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) .....	4	<b>Disegno di legge n. 7490 ed abbinato proposte di legge nn. 3699-5120-7101</b> .....	12
Nomina ministeriale (Comunicazione) .....	5	(Sezione 1 – Articolo 4, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	12
Richieste ministeriali di parere parlamentare .....	5	(Sezione 2 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	23
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 3 – Articolo 6 ed articolo aggiuntivo) .....	24
<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	7	(Sezione 4 – Articolo 7 ed emendamenti) ..	24
(Sezione 1 – Richiesta avvio procedimento disciplinare nei confronti di magistrati) ..	7	(Sezione 5 – Ordini del giorno) .....	25
(Sezione 2 – Stabilimento Cirio di Pagani – Salerno) .....	8	<b>Disegno di legge S. 3945 (approvato dal Senato) n. 6684</b> .....	31
(Sezione 3 – Lavori di bonifica alla stazione di Fossano – Cuneo) .....	9	(Sezione 1 – Articolo 1) .....	31

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 – Articolo 2) .....	31	(Sezione 3 – Articolo 3) .....	37
(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamento) .	31	(Sezione 4 – Articolo 4) .....	37
(Sezione 4 – Articolo 4) .....	32		
<b>Disegno di legge S. 4365 (approvato dal Senato) n. 6757</b> .....	33	<b>Disegno di legge S. 4166 (approvato dal Senato) n. 6690</b> .....	38
(Sezione 1 – Articolo 1) .....	33	(Sezione 1 – Articolo 1) .....	38
(Sezione 2 – Articolo 2) .....	33	(Sezione 2 – Articolo 2) .....	38
(Sezione 3 – Articolo 3) .....	33	(Sezione 3 – Articolo 3) .....	39
		(Sezione 4 – Articolo 4) .....	39
<b>Disegno di legge S. 4348 (approvato dal Senato) n. 7077</b> .....	34	(Sezione 5 – Articolo 5) .....	39
(Sezione 1 – Articolo 1) .....	34	(Sezione 6 – Articolo 6) .....	39
(Sezione 2 – Articolo 2) .....	34	(Sezione 7 – Ordine del giorno) .....	40
(Sezione 3 – Articolo 3) .....	34		
(Sezione 4 – Articolo 4) .....	34	<b>Proposta di legge n. 7292 ed abbinata proposte di legge nn. 1808-3073-6286-6302-6363-7014-7019-7422</b> .....	41
		(Sezione 1 – Articolo 1) .....	41
<b>Disegno di legge S. 2869 (approvato dal Senato) n. 5130</b> .....	35	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	41
(Sezione 1 – Articolo 1) .....	35	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	42
(Sezione 2 – Articolo 2) .....	35		
(Sezione 3 – Articolo 3) .....	35	<b>Progetti di legge S. 2819-2877-2940-2950-2957 (approvati, in un testo unificato, dal Senato) n. 5891 ed abbinata proposta di legge n. 4083</b> .....	45
		(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	45
<b>Disegno di legge S. 4099 (approvato dal Senato) n. 6688</b> .....	36	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	45
(Sezione 1 – Articolo 1) .....	36	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	47
(Sezione 2 – Articolo 2) .....	36	(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	49
(Sezione 3 – Articolo 3) .....	36	(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	49
(Sezione 4 – Articolo 4) .....	36	(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamenti) ..	50
		(Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamenti) ..	52
<b>Disegno di legge S. 4588 (approvato dal Senato) n. 7085</b> .....	37	(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamenti) ..	52
(Sezione 1 – Articolo 1) .....	37	(Sezione 9 – Articolo 9, emendamenti e subemendamento) .....	53
(Sezione 2 – Articolo 2) .....	37		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 6 febbraio 2001.**

Aprèa, Bartolich, Benvenuto, Biondi, Bonito, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cananzi, Carli, D'Amico, Danese, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovine, Grimaldi, La Russa, Labate, Landolfi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Meloni, Micheli, Morgando, Muzio, Nardini, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pace, Paganò, Pecoraro Scanio, Mario Pepe, Petrini, Pisanu, Piscitello, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Scalia, Schietroma, Sica, Turco, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Acquarone, Aprèa, Bartolich, Benvenuto, Biasco, Biondi, Bonito, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gambale, Giovine, Grimaldi, Iacobellis, Labate, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nardini, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pace, Paganò, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pepe Mario, Petrini, Pisanu, Piscitello, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Testa, Turco, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 5 febbraio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

OLIVERIO: « Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino » (7588);

BORGHEZIO: « Disciplina delle professioni sanitarie svolte dagli operatori delle medicine non convenzionali » (7589);

VALDUCCI: « Interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di trasporto di armi da sparo nei parchi e nelle aree protette » (7590);

FOLLINI: « Disposizioni per la promozione e la tutela della famiglia » (7591).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

LANDI ed altri: « Istituzione dell'ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari e del fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione » (7390) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI*

(ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LA RUSSA** ed altri: « Modifica all'articolo 72 della Costituzione, concernente il divieto di normazione in materia elettorale nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura » (7525);

« Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (7581) *Parere delle Commissioni V e XI*;

### *III Commissione (Affari esteri):*

**SAONARA e SCANTAMBURLO:** « Rattifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del protocollo addizionale del 18 febbraio 1998, sul divieto di clonazione di esseri umani » (7476) *Parere delle Commissioni I, II, VII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV*;

**S. 4852.** — Senatori **ELIA** ed altri « Rattifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina; Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani » (approvata dal Senato) (7562) *Parere delle Commissioni I, II, VII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV*;

### *VI Commissione (Finanze):*

**FIORI:** « Modifica all'articolo 3, comma 109 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di diritto di prelazione

nell'acquisto dei beni immobiliari pubblici dismessi » (7565) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII*.

### **Trasmissione dal ministro della sanità.**

Il ministro della sanità, con lettera del 1° febbraio 2001, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea BOLOGNESI ed altri n. 9/3714/1, in parte accolto dal Governo e approvato e in parte accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 ottobre 2000, concernente la riforma e la riorganizzazione della Croce rossa italiana.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

### **Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera del 5 febbraio 2001, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea CAVERI n. 9/4493/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 1° luglio 1999, concernente il trattamento giuridico ed economico dei segretari in servizio presso gli enti locali della Valle d'Aosta.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

### **Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 30 gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Canistro (L'Aquila), Prata Principato Ultra (Avellino), Nurallao (Nuoro) e Borgoratto Alessandrino (Alessandria).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

### **Comunicazioni di una nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 gennaio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore del servizio difesa del mare del Ministero dell'ambiente, al dottor Renato GRIMALDI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 3 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa ai contributi, per il triennio 2001-2003, agli enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione permanente (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 febbraio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 febbraio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla conferma dell'ingegner Maurizio BUFALINI a presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro degli affari esteri.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 marzo 2001. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 20 febbraio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo Forestale dello Stato.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro). È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 20 febbraio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione della medesima legge n. 209, concernente misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento,

alla III Commissione permanente (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante « Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità ».

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 marzo 2001.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 - Richiesta avvio procedimento disciplinare nei confronti di magistrati)****A) Interpellanze:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

dopo la requisitoria che i pubblici ministeri Claudiani e Marzella hanno svolto, a porte chiuse presso il Tribunale di Modena il 16 e 17 maggio scorso, il parroco di Staggia e San Biagio (Modena), don Giorgio Govoni, per il quale erano stati chiesti quattordici anni di carcere, è stato stroncato da un infarto;

don Giorgio Govoni, accusato dai magistrati sulla base delle dichiarazioni di un gruppo di bambini di essere a capo di una setta satanica, dedita alla violenza sui minori ed alla celebrazione di messe nere nei cimiteri, durante le quali sarebbero stati torturati ed uccisi un numero imprecisato di bambini, si era sempre proclamato innocente ed aveva avuto la piena solidarietà del vescovo di Modena, dei parroci, della comunità parrocchiale, di tutti i cittadini dei comuni della bassa modenese in cui esercitava il suo ministero;

oltre alla dichiarazione dei bambini non è stato fornito alcun riscontro che potesse dimostrare che don Giorgio Govoni era una personalità criminale tale da meritarsi una richiesta di quattordici anni di carcere –:

se, in seguito alla verifica del contenuto delle requisitorie dei pubblici ministeri non ravvisi la sussistenza di elementi tali da giustificare l'avvio di un procedimento disciplinare.

(2-02416)

« Giovanardi ».

(22 maggio 2000)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

in data 5 giugno 2000 il tribunale di Modena ha condannato a lunghe pene detentive gli imputati in un processo per pedofilia;

contestualmente il tribunale ha dichiarato non doversi procedere per morte del reo a carico di don Giorgio Govoni, parroco di Staggia, stroncato da un infarto il giorno dopo che i pubblici ministeri avevano chiesto per lui 14 anni di reclusione, riconoscendolo come il capo di una setta satanica specializzata in abusi sessuali su bambini e bambine;

tutto il processo è stato istruito sulle dichiarazioni di numerosi bambini, tolti alle famiglie dai servizi sociali, dichiarazioni nelle quali i bambini hanno progressivamente parlato di riti satanici avvenuti di giorno e di notte nei cimiteri della bassa modenese e addirittura di bambini loro coetanei, alcune volte indicati anche con nome e cognome, violentati, fatti a pezzi, con la testa tagliata dal busto, appesi a dei

ganci eccetera, racconti ritenuti verosimili dai pubblici ministeri in quanto ogni anno spariscono in Italia un certo numero di minorenni, mentre le indagini non hanno riscontrato nella bassa modenese nessuna sparizione di bambini, né morti sospette;

oltre a don Giorgio Govoni altri sacerdoti, e persino il vescovo di Crema, sono stati riconosciuti dai bambini come il diavolo che li portava a partecipare ai riti satanici; nel corso del processo le perizie mediche, che avrebbero dovuto stabilire se sui bambini fosse stato effettivamente compiuto abuso, sono state del tutto controverse, avendo alcuni periti addirittura negato che i bambini avessero mai subito violenze;

si è arrivati così alla vigilia della sentenza, all'incredibile situazione di un imputato, don Giorgio Govoni, difeso da un parte pubblicamente e solennemente dall'arcivescovo di Modena, da tutto il clero della diocesi, dai suoi parrocchiani, dai cittadini dei comuni della bassa modenese e dagli amministratori comunali, senza che una sola voce si sia alzata nella società civile per mettere in dubbio la limpidezza del suo comportamento di uomo e sacerdote, e, dall'altra, accusato soltanto dai bambini sottratti alle famiglie, che inizialmente però avevano parlato di un Giorgio sindaco, medico, con la tonaca, come la figura che guidava i pedofili;

dopo la morte per infarto di don Govoni, avvenuta il giorno dopo la richiesta dei pubblici ministeri di 14 anni di reclusione, uno dei membri del collegio giudicante ha dichiarato testualmente al giornale *Ultime Notizie*, che il tragico evento « non cambierà il giudizio che avevo maturato » —:

i motivi per i quali non sia stato contestato agli imputati il reato di omicidio, sulla base dei ripetuti e circostanziati racconti dei bambini, definiti verosimili dai pubblici ministeri;

se ritenga che sia stato rispettato il diritto degli imputati ad un giusto processo nel momento in cui uno dei giudici, prima

ancora di ascoltare le arringhe dei difensori, ha dichiarato pubblicamente di aver già maturato il giudizio.

(2-02464) « Giovanardi ».

(7 giugno 2000)

**(Sezione 2 - Stabilimento Cirio di Pagani - Salerno)**

**B) Interrogazione:**

SELVA e MUSSOLINI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

lo stabilimento di Cirio a Pagani, uno dei più produttivi del gruppo, rischia tra poche settimane la chiusura;

l'attività conserviera svolta dalla Cirio a Pagani dà lavoro a 350 lavoratori stagionali, a una trentina di dipendenti fissi, e attraverso l'indotto, a un gran numero di famiglie;

i vertici dell'azienda intenderebbero creare due grandi poli alimentari, uno a Caivano e l'altro a Piacenza, con grave danno per l'occupazione e, più in generale, per l'economia dell'intera zona;

lo stabilimento ha in prospettiva, considerate le esigenze del mercato, grandi possibilità di sviluppo —:

quali iniziative si intendano adottare per salvaguardare un'attività che rappresenta una risorsa di particolare importanza anche per la valorizzazione del prodotto tipico dell'area di Pagani e delle aree vicine;

che cosa i Ministri interrogati propongano di fare per tutelare il personale che, nell'eventualità di una chiusura dello stabilimento, non avrebbero altre prospettive di impiego. (3-05003)

(28 gennaio 2000)

**(Sezione 3 - Lavori di bonifica alla stazione di Fossano - Cuneo)**

**C) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la cittadinanza di Fossano lamenta da tempo una situazione di assoluta anarchia all'interno della stazione ferroviaria della cittadina cuneese;

ad ogni ora si verificano risse, aggressioni e schiamazzi, mentre dopo le ore 23 la stazione diventa assolutamente impraticabile;

prostitute ed extra-comunitari rendono la zona assolutamente invivibile;

appare necessario intervenire al fine di garantire la fruibilità della stazione di Fossano a tutti gli utenti riportando ordine, allontanando i violenti ed assicurando sicurezza —:

quali iniziative urgenti intendano assumere per « bonificare » la stazione di Fossano (Cuneo) dalla presenza non ulteriormente tollerabile di prostitute e di extra-comunitari violenti, restituendo la struttura all'utilizzo tranquillo degli utenti delle tratte ferroviarie. (3-06343)

(3 ottobre 2000)

**(Sezione 4 - Funzioni delle regioni in materia di servizi ferroviari)**

**D) Interrogazione:**

SAVARESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

fin dal 7 luglio 2000 risultano essere stati approvati e sottoscritti, in sede di conferenza Stato-regioni, gli accordi di programma, ai sensi dell'articolo 9 e 12 del

decreto-legge n. 422 del 1997, come modificato dal decreto-legge n. 400 del 1999, tra le regioni ed il ministero dei trasporti per concordare e disciplinare le modalità di subentro delle regioni allo Stato nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione relativamente ai servizi ferroviari svolti tramite concessione a F.S. Spa ovvero a società diverse;

gli accordi predetti avrebbero dovuto trovare applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2000, data da cui decorre l'obbligo, per le regioni stesse subentranti, di stipulare appositi contratti di servizio « sperimentali » con F.S. Spa e/o con le altre società concessionarie delle linee;

gli accordi in parola avrebbero dovuto essere perfezionati ed adottati con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, già a far data dal 30 ottobre 1999, secondo le modifiche apportate dal decreto-legge 400 del 1999 all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge n. 422 del 1997, per cui è evidente come si sia fatto trascorrere, dal governo Amato, un intero anno senza fare nulla di quanto stabilito dal legislatore e concordato con le regioni;

rilevato che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri debbano contenere, tra l'altro, la quantificazione delle risorse umane e finanziarie che vengono riconosciute e trasferite a ciascuna regione, in mancanza delle quali si determina una situazione di aggravio sui bilanci regionali, chiamati a far fronte, comunque, all'esigenza di garantire il servizio, ed assicurare la clientela —:

quali siano le ragioni che determinano il grave ritardo nella pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e quali impegni intendano assumere per accelerare le procedure di trasferimento dei beni, dei mezzi, delle risorse umane e finanziarie alle regioni secondo il dettato legislativo. (3-06513)

(2 novembre 2000)

**(Sezione 5 - Tratta ferroviaria Torino-Milano)****E) Interrogazione:**

BORGHEZIO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

i ritardi e i reiterati episodi di soppressione dei convogli o, sempre più frequentemente, la riduzione del numero delle carrozze degli stessi sulla tratta ferroviaria Torino-Milano stanno creando enormi disagi ai pendolari ed alla generalità dell'utenza, sfociati ultimamente in eclatanti e motivate proteste;

a questa situazione, non più tollerabile su una linea che collega le due metropoli della Padania produttiva, si aggiungono le condizioni da terzo mondo in cui i viaggiatori sono costretti ad affrontare il percorso su tale linea, a causa del superaffollamento e della presenza endemica di prostitute nigeriane, dai comportamenti poco educati;

le condizioni dei servizi e, in genere, lo stato di pulizia delle carrozze sono ben al di sotto degli standard normali nei paesi europei —:

quali urgenti provvedimenti si intendano attuare in merito alla situazione sopra esposta. (3-06661)

(6 dicembre 2000)

**(Sezione 6 - Aumenti prezzi benzina)****F) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

certamente l'aumento del prezzo delle benzine ha svolto un ruolo importante nella ripresa dell'inflazione;

il Governo, consapevole dei rischi connessi alla crescita della spirale inflazionistica, sta tentando di porre freno a tale fenomeno;

sembra che le compagnie petrolifere non stiano collaborando con il Governo, atteso che, a fronte del calo, ancorché lento, del prezzo del greggio, i prezzi delle varie benzine continuano a restare fissati ai massimi storici;

il calo del prezzo, dunque, non è stato trasferito sul prezzo delle benzine;

i consumatori ricordano invece la contestualità degli aumenti dei prezzi sulle colonnine dei distributori rispetto all'aumento del prezzo del greggio o alle variazioni del dollaro;

trattasi di speculazioni miliardarie che meritano di essere rigorosamente controllate e disciplinate —:

quali iniziative si intendano assumere nei confronti dell'unione petrolifera, al fine di ottenere l'impegno, da parte delle compagnie, a rendere coerenti i tempi degli aumenti dei prezzi con i tempi delle riduzioni dei medesimi. (3-05393)

(22 marzo 2000)

**(Sezione 7 - Metanizzazione comune di Altomonte - Cosenza)****G) Interrogazione:**

FINO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la deliberazione del Cipe 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1999, prevedeva la costruzione, da parte dell'Italgas, della rete gas nel comune di Altomonte, in provincia di Cosenza, ed in tutti i comuni del bacino di metanizzazione;

da parte dell'Italgas, ora, viene avanzata la vera e propria minaccia di non dare esecuzione a quanto deliberato dal Cipe;

tale decisione ha generato, da una parte, sconforto in quanti, da lustri, lavorano per raggiungere l'obiettivo di modernizzazione dell'area cosentina e, dall'altra, l'indignazione di cittadini che hanno coltivato ipotesi di insediamenti produttivi (alcuni dei quali addirittura in fase di ultimazione), concepita anche in ragione delle programmate forniture di gas;

l'eventuale mancata metanizzazione dell'area avrebbe, come fatale conseguenza, un mortale passo indietro di una terra che, faticosamente, sta cercando di uscire, con le sue forze, dalle sacche della disoccupazione e della povertà;

il sindaco del comune di Altomonte, rendendosi interprete delle preoccupazioni delle comunità civili dell'intera area, ha già provveduto, con lettera 10 luglio 2000, a richiedere l'intervento determinato dal Ministro dell'industria per scongiurare gli effetti devastanti della incomprensibile ed incondivisa decisione dell'Italgas —:

se non ritenga urgente e doveroso rassicurare enti locali, forze sociali e popolazioni civili circa la volontà di dare esecuzione alla deliberazione del Cipe 30 giugno 1999, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1999;

se non ritenga di assumere immediati contatti con l'Italgas per chiarire la posizione di quest'ultima azienda in relazione alle preoccupanti dichiarazioni che da essa, più o meno ufficialmente, promanano;

se non ritenga di dover rassicurare l'imprenditoria locale la quale non può essere soggetta ad incertezze decisionali che potrebbero indurla a rinunciare ad investimenti o a dirottarli in altre aree dotate di moderne infrastrutture;

se non ritenga di dovere, anzi, rassicurare l'area calabrese circa il fatto che la metanizzazione dell'area costituisce il primo passo di un lungo cammino di modernizzazione che sarà compiuto dagli enti locali con il doveroso e convinto sostegno del governo centrale. (3-06078)

(19 luglio 2000)

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI  
POLIZIA (7490) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN.  
3699-5120-7101**

**(A.C. 7490 - sezione 1)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

*(Modificazioni all'articolo 6 della legge 31  
marzo 2000, n. 78).*

1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la lettera *d*) è sostituita dalle seguenti:

« *d*) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

*d-bis*) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al

comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;

b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

c) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;

d) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;

e) l'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED  
ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'  
L'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

*(Modificazioni all'articolo 6 della legge 31  
marzo 2000, n. 78).*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di

emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

**\*4. 2.** (già \*1. 01.) Frattini, Russo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

**\*4. 3.** (già \*1. 02.) Veltri.

**(Approvato)**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, gli appartenenti alle qualifiche direttive e dirigenziali possono chiedere di essere trasferiti nelle corrispondenti qualifiche o posizioni, di area non inferiore alla C, delle altre amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, con l'esclusione delle carriere disciplinate dai rispettivi ordinamenti e nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche nelle rispettive piante organiche, ovvero, se dirigenti, anche nel ruolo unico di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993.

*3-bis.* Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 3, i soggetti interessati possono chiedere di essere trasferiti presso altre amministrazioni pubbliche, che nei successivi sessanta giorni esprimono il loro assenso. Trascorso inutilmente detto termine l'assenso si intende negato.

*3-ter.* I posti resi vacanti dal trasferimento vanno coperti nei limiti delle piante organiche individuate nella Tabella 1 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

*3-quater.* Le richieste di trasferimento devono indicare, oltre all'amministrazione di destinazione ed alle generalità del richiedente, la qualifica rivestita, l'anzianità maturata nella qualifica e quella complessiva di servizio, i requisiti culturali e professionali posseduti, le qualifiche o posizioni per le quali si intende formulata la domanda.

*3-quinquies.* Il personale trasferito è inquadrato nell'amministrazione di destinazione con i medesimi criteri utilizzati dalla stessa amministrazione per gli inquadramenti del proprio personale già appartenente all'VIII e IX qualifica funzionale e per l'inquadramento dei propri dirigenti, conservando, se più favorevoli, le posizioni giuridiche ed economiche conseguite anteriormente all'applicazione del decreto legislativo di cui al comma 3, anche ai fini dei trattamenti di quiescenza. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione, a titolo di assegni fissi e continuativi, sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza. Nei casi in cui la progressione economica o funzionale nell'amministrazione di destinazione dipenda dall'applicazione di procedure di selezione o sia soggetta a limiti quantitativi, essa è effettuata in soprannumero, per un numero di posti pari al rapporto, arrotondato per eccesso all'unità, fra numero dei posti disponibili e numero degli aventi titolo alla progres-

sione. La stessa proporzione, con l'arrotondamento per eccesso all'unità, si osserva per i posti da conferire mediante concorso ».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: all'articolo con le seguenti: agli articoli 5 e.*

**4. 1. (Nuova formulazione)** La Commissione.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).*

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

2. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto di due anni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per l'anno 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento ascritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

\* **4. 01** (Testo così modificato nel corso della seduta). Molinari.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).*

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

2. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto di due anni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per

l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per l'anno 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ascrivito, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

\* **4. 02** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Settimi.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).*

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

2. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto con-

seguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto di due anni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per l'anno 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ascrivito, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

\* **4. 09** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Ascierio, Giannattasio.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).*

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

2. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65,

comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto di due anni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per l'anno 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ascrivito, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

\* **4. 012** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Manzione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).*

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231,

così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

2. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto di due anni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per l'anno 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ascrivito, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

\* **4. 014** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Lavagnini, Giannattasio, Tarditi.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il seguente:

« ART. 30-bis. (*Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dell'esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, dell'Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.

2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di tenente generale o corrispondenti ed in deroga all'articolo 22 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».

**\*\*4. 08.** Molinari.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il seguente:

« ART. 30-bis. (*Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli*). — 1. A de-

correre dal 1° gennaio 2001 all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dell'esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, dell'Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.

2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di tenente generale o corrispondenti ed in deroga all'articolo 22 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».

**\*\*4. 04.** Ascierio, Giannattasio.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il seguente:

« ART. 30-bis. (*Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dell'esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di

sanità della Marina militare, dell'Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.

2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di tenente generale o corrispondenti ed in deroga all'articolo 22 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».

**\*\*4. 013.** Manzione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 è aggiunto il seguente:

« ART. 30-bis. (Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, dell'Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad

un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.

2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di tenente generale o corrispondenti ed in deroga all'articolo 22 non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».

**\*\*4. 015.** Lavagnini, Giannattasio, Tarditi.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale della Polizia di Stato e delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché al personale delle Forze armate rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:

a) agli assistenti capo, il livello retributivo sesto;

b) ai sovrintendenti capo, vice ispettori ed ispettori, il livello retributivo settimo;

c) agli ispettori capo, il livello retributivo settimo-bis, calcolato a norma dell'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121;

d) agli ispettori superiori, il livello ottavo;

e) ai vice questori aggiunti, il livello 9-bis di importo corrispondente alla categoria C3 super di cui all'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei ministeri per il biennio economico 2000-2001.

2. Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui ai precedenti commi, a cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.

**4. 028.** (già 3. 06.) Frattini.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
4. 025. DEL GOVERNO (NUOVA FORMULAZIONE)

*All'articolo aggiuntivo 4. 025., comma 1, dopo le parole: la specificità aggiungere le seguenti: dello status e del servizio istituzionale.*

**0. 4. 025. 1.** Frattini, Giannattasio, Vito.

*All'articolo aggiuntivo 4. 025., comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 31 dicembre 2001.*

**0. 4. 025. 2.** Ascierto, Benedetti Valentini.

*All'articolo aggiuntivo 4. 025., comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: tre mesi.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo:*

*al comma 2, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese;*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Per l'anno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse da destinare alla finalità di cui ai commi precedenti, saranno individuate dalla legge di assestamento del bilancio dello Stato.

**0. 4. 025. 3.** Giannattasio, Lavagnini, Frattini, Tarditi.

*All'articolo aggiuntivo 4. 025., comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le altre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego.*

**0. 4. 025. 4** (*Testo così modificato nel corso della seduta.*) Frattini, Giannattasio, Vito.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**ART. 4-bis.** (*Delega in materia di livelli retributivi del personale delle forze di polizia e delle forze armate*) — 1. Il Governo, al fine di garantire la specificità del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle forze armate, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti.

*1-bis.* I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per

l'anno 2002 vengano stanziati le occorrenti risorse nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

**4. 025.** (Nuova formulazione) Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. (Modifiche all'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in materia di alloggio di servizio della difesa) — 1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è differito al 31 dicembre 2001.

2. Al comma 9, primo periodo, dell'articolo 16 della legge n. 266 del 1999, le parole « Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo ».

**4. 03** (Testo così modificato nel corso della seduta). Ascierto, Giannattasio.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. (Modifica all'articolo 5 della legge 30 novembre 2000, n. 356, in materia di premio di previdenza per i sottufficiali) — 1. All'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356, le

parole: « al personale dimissionario con più di sei anni di servizio » sono sostituite dalle seguenti: « ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza. ».

**4. 010** (Testo così modificato nel corso della seduta). Ascierto, Gasparri, Giannattasio.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 70-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000 è inserito il seguente:

« ART. 70-ter. (Transito dei dirigenti e commissari della Polizia di Stato nel ruolo ad esaurimento). — 1. Fermo il disposto dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il personale che alla data del 2 ottobre 2000 era inquadrato nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge può chiedere di transitare in altre pubbliche amministrazioni ovvero in un ruolo unico ad esaurimento da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il personale di cui al comma precedente è inquadrato nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri in sovrannumero, riasorbibile per la cessazione dal servizio o per il trasferimento ad altra amministrazione dello Stato ai sensi delle norme vigenti, mantenendola qualifica dirigenziale o direttiva rivestita nella Polizia di Stato prima dell'attuazione della presente legge, nonché l'anzianità complessiva maturata, il trattamento a fini di pensione e la posizione economica acquisita.

3. Qualora il trattamento economico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia inferiore a quello percepito dall'amministrazione di provenienza, comprensivo di tutte le indennità percepite con carattere continuativo, prima dell'attuazione della presente legge, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

4. La progressione in carriera del personale di cui al comma 1 avviene, per il tempo della permanenza in ruolo ad esaurimento e fino all'eventuale trasferimento presso ufficio di altra pubblica amministrazione, che sarà disposto con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative vigenti per la Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Gli avanzamenti da effettuare in sovrannumero ai sensi del comma precedente sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle varie qualifiche da conferire ed il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri avente titolo alla progressione.

6. Ove non sia possibile assegnare almeno un'unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità.

7. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno determinate le modalità di trasferimento del personale inquadrato nel ruolo unico ad esaurimento, di cui al comma 1, alle pubbliche amministrazioni.

**\*4. 017.** Frattini.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 70-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000 è inserito il seguente:

« ART. 70-ter. (Transito dei dirigenti e commissari della Polizia di Stato nel ruolo ad esaurimento). — 1. Fermo il disposto dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il personale che alla data del 2 ottobre 2000 era inquadrato nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge può chiedere di transitare in altre pubbliche amministrazioni ovvero in un ruolo unico ad esaurimento da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il personale di cui al comma precedente è inquadrato nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri in sovrannumero, riasorbibile per la cessazione dal servizio o per il trasferimento ad altra amministrazione dello Stato ai sensi delle norme vigenti, mantenendola qualifica dirigenziale o direttiva rivestita nella Polizia di Stato prima dell'attuazione della presente legge, nonché l'anzianità complessiva maturata, il trattamento a fini di pensione e la posizione economica acquisita.

3. Qualora il trattamento economico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia inferiore a quello percepito dall'amministrazione di provenienza, comprensivo di tutte le indennità percepite con carattere continuativo, prima dell'attuazione della presente legge, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

4. La progressione in carriera del personale di cui al comma 1 avviene, per il tempo della permanenza in ruolo ad esaurimento e fino all'eventuale trasferimento presso ufficio di altra pubblica amministrazione, che sarà disposto con regolamento da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative vigenti per la Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Gli avanzamenti da effettuare in sovrannumero ai sensi del comma precedente sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle varie qualifiche da conferire ed il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri avente titolo alla progressione.

6. Ove non sia possibile assegnare almeno un'unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità.

7. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno determinate le modalità di trasferimento del personale inquadrato nel ruolo unico ad esaurimento, di cui al comma 1, alle pubbliche amministrazioni.

**\*4. 016.** Mantovano.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 70-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000 è inserito il seguente:

« ART. 70-ter. (Modalità di presentazione della domanda di transito). — 1. Le domande di transito in altre pubbliche amministrazioni previste dalla presente legge possono essere presentate dal personale o per via gerarchica o direttamente alla pubblica amministrazione presso la quale si richiede la mobilità.

2. Le domande devono contenere l'indicazione:

a) dei dati anagrafici del richiedente;

b) della qualifica posseduta, dell'anzianità di qualifica e di servizio maturate e dei trasferimenti di sede effettuati per motivi di servizio;

c) dei titoli di studio e professionali posseduti, delle specializzazioni conseguite, dei corsi frequentati e degli incarichi svolti;

d) delle condizioni familiari;

e) di non meno di tre sedi ove l'interessato gradirebbe essere destinato in caso di transito, qualora dall'Amministrazione prescelta dipendano articolazioni sul territorio nazionale o regionale;

f) ove la domanda sia presentata per le vie gerarchiche, deve essere altresì indicata l'Amministrazione presso la quale è richiesto il transito.

3. Nel caso in cui la domanda sia presentata per le vie gerarchiche essa si intende accolta se, nel termine di trenta giorni dalla consegna di essa all'ufficio di appartenenza, al funzionario richiedente non sia stato notificato il provvedimento motivato di rifiuto dell'amministrazione ricevente.

4. Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga direttamente presso l'Amministrazione ricevente il termine di trenta giorni di cui al comma precedente decorre dalla data in cui essa risulta ufficialmente pervenuta all'Amministrazione ricevente.

5. L'amministrazione ricevente può opporre rifiuto all'inquadramento nei propri ruoli solo nel caso in cui il profilo professionale, quello dei titoli culturali ed i titoli di servizio dei funzionari della Polizia di Stato che lo richiedano risultino del tutto incompatibili con le nuove funzioni, qualora nell'istanza dell'interessato esse siano specificamente indicate, ovvero non risultino vacanze nei ruoli stessi in relazione alle piante organiche esistenti o in via di formazione. I direttivi e i dirigenti del ruolo professionale della Polizia di Stato possono richiedere l'inquadramento anche nei ruoli dei dirigenti medici delle aziende sanitarie locali, degli Istituti ospedalieri, universitari ed a carattere scientifico ed in ogni altro ente pubblico, nei limiti della compatibilità tra le funzioni effettivamente attribuite e quelle che si dovrebbero espletare.

6. È consentita la presentazione di più domande di trasferimento ad altri ruoli. L'accettazione del transito presso altre pubbliche Amministrazioni deve essere manifestata dall'interessato entro trenta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento di accoglimento o entro sessanta giorni dalla data di formazione del silenzio-assenso. L'accoglimento di una delle domande di transito non pregiudica la possibilità di accettare il transito presso Amministrazioni che abbiano accolto successivamente le domande.

7. Nel caso in cui le domande presentate per l'inquadramento in un determinato ruolo eccedano il numero delle vacanze organiche si fa ricorso alle procedure selettive per colloquio vigenti per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 ».

**4. 018.** Mantovano.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Le norme della presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai

trasferimenti ad altre pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

2. Ai dirigenti e commissari della Polizia di Stato trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche per effetto delle disposizioni della presente legge e dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono riconosciuti e fatti salvi l'anzianità raggiunta e la posizione economica acquisita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte in relazione al servizio prestato ed aventi carattere continuativo, nonché i diritti pensionistici di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 284 del 1977, all'articolo 16 della legge n. 232 del 1990 ed all'articolo 5 della legge n. 165 del 1997.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dall'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di trasferimento ad altre pubbliche amministrazioni, si applica la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato.

**4. 019.** Mantovano.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 70-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000 è aggiunto il seguente:

«ART. 70-ter. (*Transito dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato nella carriera prefettizia*). — 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 2000, n. 78, appartenevano ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato che esplicano funzioni di polizia possono chiedere, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento nella carriera prefettizia.

2. Il trasferimento è consentito nei limiti delle vacanze organiche del personale della carriera prefettizia, considerando, a tal fine, anche l'incremento previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

3. L'inquadramento nei ruoli della carriera prefettizia è effettuato, al fine di non pregiudicare la successiva applicazione al personale della Polizia di Stato, dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, tenendo conto della corrispondenza tra le qualifiche attualmente possedute dal personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato con quelle ricoperte dal personale prefettizio alla data del 18 maggio 2000.

4. Ove le domande presentate eccedano le vacanze della carriera, determinate ai sensi del comma 2, si fa ricorso alle procedure selettive per colloquio vigenti per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982, n. 339 ».

**4. 022.** Mantovano.

**(A.C. 7490 - sezione 2)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

*(Mobilità del personale  
della Polizia di Stato)*

1. Al fine di consentire la mobilità del personale della Polizia di Stato il comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, si applica con riferimento al periodo 1999-2002.

2. La validità delle graduatorie dei concorsi già espletati, non scaduta al 1° gennaio 1999, da utilizzare per la copertura dei posti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, è prorogata al 31 dicembre 2002.

3. Le assunzioni conseguenti all'applicazione del presente articolo sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 5.

*(Mobilità del personale della Polizia di Stato).*

*Al comma 1, sostituire le parole: 1999-2002 con le seguenti: 1999-2003.*

## 5. 1. Palma.

***(Approvato)***

*Al comma 3, sostituire le parole: in deroga a con le seguenti: nel rispetto di.*

## 5. 4. La Commissione.

***(Approvato)***

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e sono considerate prioritarie ai sensi dell'articolo 39, comma 2, quinto periodo, della medesima legge.*

## 5. 3. La Commissione.

***(Approvato)***

***(A.C. 7490 - sezione 3)***

## ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

## ART. 6.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 660 milioni per l'anno 2001, in lire 163.000 milioni per l'anno 2002, in lire 275.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di pre-

visione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 6.

*(Copertura finanziaria).*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e con la progressiva soppressione, nei ruoli della Polizia di Stato, di ottanta unità dall'organico dei commissari della Polizia di Stato, di duecento unità dall'organico degli ispettori della Polizia di Stato e di 20 unità dall'organico dei direttivi tecnici ingegneri.

## 6. 03. Mantovano.

***(Approvato)***

***(A.C. 7490 - sezione 4)***

## ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

## ART. 7.

*(Disposizioni finali).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, e l'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e successive modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 7.

*(Disposizioni finali).*

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Al personale di cui all'articolo 1 che all'atto della data di entrata in vigore della presente legge fruisce del trattamento di trasferimento previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dalla legge 3 ottobre 1987, n. 407, si applica, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

**7. 1.** Lavagnini, Giannattasio, Tarditi.

*Sopprimere il comma 2.*

**7. 2.** Lavagnini, Frattini, Giannattasio, Tarditi.

**(A.C. 7490 - sezione 5)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere che:

1) nel termine massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto di inquadramento del personale oggetto di riordino ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2000, n. 334, sia consentito, a domanda, previa intesa tra le amministrazioni interessate secondo quanto previsto nel comma 4 e secondo le

modalità di cui al comma successivo, il trasferimento dei dipendenti già appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

2) sia ammessa la presentazione di una sola domanda di transito direttamente all'amministrazione di destinazione e, per conoscenza, all'amministrazione di appartenenza;

3) nella domanda sia contenuta la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non aver presentato altre istanze ancora in via di definizione e siano indicati i dati anagrafici, la qualifica di appartenenza, l'anzianità nella stessa, il titolo di studio, l'area funzionale e la sede prescelte, secondo un ordine di preferenza, fino ad un massimo di tre, sulla base dei posti disponibili, compresi quelli per cessazione, distinti per qualifiche e corrispondenti categorie e profili professionali, accorpate per aree omogenee di funzioni e per sedi di servizio, contenuti in appositi elenchi che le singole amministrazioni dovranno, a tal fine, predisporre annualmente, entro e non oltre il 15 gennaio, adeguatamente pubblicati a cura del Ministero dell'interno. I posti disponibili saranno quelli risultanti dal confronto tra le dotazioni organiche in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente e il personale a tempo indeterminato in servizio alla stessa data;

4) entro il termine massimo di centottanta giorni, l'amministrazione a cui sarà indirizzata la domanda procederà agli adempimenti necessari e alla conclusione del procedimento di transito, salvo che, in base ai criteri individuati con le intese di cui al comma successivo, non ne sussistano i presupposti. In tale ultima ipotesi adoterà un provvedimento di diniego che non pregiudica la riproposizione della istanza, nel termine massimo di quattro anni di cui al comma 1;

5) le intese tra amministrazioni interessate, da concludersi nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in

vigore della disposizione relativa, siano volte a stabilire i criteri di preferenza nell'ipotesi in cui fossero presentate più istanze per il medesimo posto e i requisiti professionali richiesti ai fini della corrispondenza delle qualifiche con le categorie e i profili professionali siano accorpati per aree omogenee di funzioni;

6) il dipendente trasferito sarà collocato nei ruoli della nuova amministrazione conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici;

7) le amministrazioni procedano alle assunzioni di nuovo personale dopo l'espletamento delle procedure di transito.

**9/7490/1.** Frattini, Lavagnini.

La Camera,

considerata l'esigenza di valorizzare, anche attraverso miglioramenti economici, gli appartenenti alle Forze dell'ordine;

impegna il Governo:

ad attribuire al personale con qualifica di assistente capo della Polizia di Stato ed equiparati, il sesto livello retributivo;

ad attribuire ai vice commissari, ai commissari di Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente e al personale rispettivamente equiparato, agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelli ad ordinamento militare, nonché ai marescialli aiutanti delle Forze armate, l'ottavo livello, calcolato a norma dell'articolo 43-*bis* della legge 1° aprile 1981, n. 121;

ad attribuire ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato ed al personale delle

Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente e al personale rispettivamente equiparato, il livello 9-*bis* di importo corrispondente alla categoria C3S di cui all'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei ministeri per il periodo 1998-2001.

**9/7490/2.** Lavagnini.

La Camera,

premesso che:

la mobilità del personale è una risorsa importantissima per le amministrazioni della difesa e dell'interno, ai fini della determinazione della distribuzione territoriale ottimale in rapporto alle esigenze della sicurezza nazionale;

la sedentarizzazione del personale militare e delle forze di polizia è una tendenza da combattere, in quanto foriera di un generale decadimento delle capacità operative e premessa di una distribuzione del personale sul territorio illogica e non funzionale al contenimento dei rischi e delle minacce incombenti;

impegna il Governo:

ad assicurare la piena rispondenza della distribuzione territoriale del personale militare e delle forze di polizia alle esigenze connesse al mantenimento della sicurezza, parametrando le future dotazioni dei fondi destinati ad alimentare le provvidenze previste dal provvedimento in esame al numero effettivamente previsto di trasferimenti da operare, anziché ripiegare sul metodo opposto, che costringerebbe invece le amministrazioni dell'interno e della difesa a calibrare i trasferimenti sulle disponibilità previste dal provvedimento in esame.

**9/7490/3.** Alborghetti, Rizzi.

La Camera,

premesso che:

è necessario prendere in debita considerazione i disagi che devono fronteggiare le famiglie del personale delle forze armate e delle forze dell'ordine in conseguenza di trasferimenti deliberati dall'amministrazione in ragione di accertate necessità pubbliche;

la mobilità del personale è una condizione fondamentale per assicurare la flessibilità delle forze armate e dell'ordine e, quindi, in ultima istanza, la loro efficienza ed efficacia operativa;

è indispensabile, soprattutto sul piano della difesa dell'ordine pubblico, poter velocemente trasferire personale dove si verificano le emergenze;

i fondi messi a disposizione risultano esigui,

impegna il Governo

ad assumere tutte le misure amministrative necessarie ad assicurare la flessibilità dello strumento militare nazionale e, soprattutto, la mobilità del personale delle forze di polizia, quale condizione per disporre di strumenti efficaci ed efficienti nei confronti della criminalità organizzata.

**9/7490/4.** Fongaro, Rizzi.

La Camera,

premesso che:

l'ammontare delle risorse messe a disposizione della pubblica amministrazione per agevolare e compensare il personale delle forze armate e delle forze dell'ordine dei disagi connessi ai trasferimenti per ragioni di servizio è pari, nel 2001, a 660 milioni di lire, e cioè a soli 20 milioni di lire in più della cifra che il Governo ha deliberato di spendere per permettere al contingente ucraino in Kosovo di utilizzare i propri elicotteri;

così come appare attualmente, il provvedimento rischia di non trovare applicazione o, peggio, di dar vita a disparità

nell'accesso ai benefici previsti in favore del personale soggetto a trasferimento;

c'è il rischio che i costi addizionali dei trasferimenti introdotti in questo modo possono incentivare l'amministrazione a rinunciare alla mobilità del personale delle forze armate e delle forze dell'ordine;

impegna il Governo

a disporre quanto prima e a presentare al Parlamento un piano descrittivo dei trasferimenti di personale previsti ed ipotizzabili nel prossimo triennio, dei costi connessi all'integrale applicazione del provvedimento in esame e, nell'ipotesi di accessi contingentati, dei criteri per la determinazione delle preferenze nell'assegnazione dei benefici previsti dalla proposta di legge.

**9/7490/5.** Rizzi.

La Camera,

premesso che:

le norme del provvedimento in esame sull'orario lavorativo del personale militare in esercitazione aprono finalmente la via al superamento di una concezione normativa che equipara la prestazione del servizio militare alle prestazioni generiche da lavoro dipendente;

impegna il Governo

a rivedere nella medesima direzione del riconoscimento della peculiarità della professione militare anche altri specifici istituti applicati in modo improprio all'interno dell'amministrazione della difesa, ivi compreso quello che riguarda il cosiddetto « avanzamento normalizzato » che ha per effetto la proliferazione delle promozioni automatiche ai gradi più elevati della gerarchia, una conseguente crisi della selezione su basi meritocratiche del corpo ufficiali e la distorsione della piramide gerarchica, con gravi conseguenze dal punto di vista dell'economia di gestione e dell'efficienza della catena di comando.

**9/7490/6.** Stucchi, Rizzi.

La Camera,

premesso che:

per iniziativa governativa maturata nell'ambito del confronto sviluppatosi in fase di « concertazione » del nuovo contratto per le forze di polizia e forze armate, è stato finalmente riconosciuto il principio della « specificità » del comparto « sicurezza-difesa » rispetto al pubblico impiego;

il tratto connotante di tale giusto riconoscimento è rappresentato dall'articolo 4, aggiuntivo al testo in esame, secondo cui entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, con uno o più decreti legislativi per il personale di tale comparto verrà attuato un importante passaggio dal vigente inquadramento nei livelli stipendiali, ai sensi della legge n. 312 del 1980, a parametri stabiliti in relazione al grado o alla qualifica rivestiti;

sino ad oggi, invece, non è stato possibile « riordinare » le carriere in modo armonico per effetto dell'appiattimento indotto dal costante riferimento ai livelli retributivi del pubblico impiego e ciò non ha permesso di rispondere in modo efficace alle legittime aspirazioni del personale del comparto, ed in special modo a quello da reinquadrare in posizioni apicali rispetto al ruolo di appartenenza,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione tali posizioni nel corso della prevista revisione dei parametri stipendiali, operando — se necessario — anche con l'introduzione di nuovi gradi e qualifiche, in attuazione dei nuovi parametri attribuiti.

**9/7490/7.** Gatto.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, riconosce il diritto al coniuge convivente del personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorità, ad essere impiegato,

in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso la rispettiva amministrazione statale sita nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina;

premesso che tale disposizione è stata estesa al coniuge del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325;

considerato che con l'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il sopracitato diritto spetta non solo al coniuge impiegato nelle amministrazioni statali, ma anche a quello impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, senza però far riferimento al personale dei vigili del fuoco;

impegna il Governo

ad estendere la disposizione dell'articolo 17 della legge n. 266 del 1999, prevista per il personale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 100 del 1987, anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**9/7490/8.** Bastianoni.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 7490 reca disposizioni volte a favorire la mobilità del personale delle Forze Armate, prevedendo i necessari benefici in caso di trasferimenti;

considerato che tali disposizioni non riguardano gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco perché non ricompresi nella legge 28 luglio 1999, n. 266, richiamata dall'articolo 2 dell'atto in esame;

visto che la pregressa legislazione (legge 10 marzo 1987, n. 100) estende al personale di pubblica sicurezza e agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco normative riguardanti il personale militare;

impegna il Governo ad operare tale estensione anche riguardo ai benefici della presente legge.

**9/7490/9.** Polenta.

La Camera,

rilevato che il disegno di legge n. 7490 si propone di completare con nuove disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia la manovra di riassetto del settore armata nel corso della legislatura, nell'ambito delle compatibilità definite dalle leggi finanziarie e, da ultimo, dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

apprezzando l'intendimento del Governo di avviare una complessiva ridefinizione del « Comparto sicurezza » per garantire la specificità del personale che ne fa parte anche sotto il profilo dell'ordinamento retributivo, nel convincimento che le peculiarità dei compiti svolti dal personale delle Forze di polizia, così come di quelli demandati alle Forze armate, ha mostrato in questi anni di non potersi adattare bene all'ordinamento dei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312;

ritenendo, nondimeno, che una riflessione critica costruttiva debba pure svolgersi nel senso:

a) di non disconoscere la sostanziale diversità di compiti e di modalità d'impiego delle Forze di polizia, rispetto alle Forze armate, stabilendo soluzioni diversificate in relazione alle rispettive caratteristiche funzionali, naturalmente diverse, insieme a soluzioni unificanti quando risultino occasionalmente univoche;

b) di ricondurre a razionalità anche la proliferazione dei ruoli e delle qualifiche o gradi nei due comparti, che non trovano compiuta e convincente giustificazione nella reale diversità di funzioni o di percorsi selettivi e formativi;

ritenendo, infine, innaturale e ingiustificata l'esclusione di una sola categoria di dirigenti, nel complesso panorama della dirigenza pubblica, dalla contrattazione dei contenuti del rapporto di impiego, dopo che anche il corpo diplomatico e il corpo prefettizio hanno conseguito tale obiettivo;

impegna il Governo:

a diversificare, nell'attuazione della delega per la razionalizzazione del sistema retributivo che li concerne, le soluzioni da adottarsi per le Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, rispetto a quelle da adottarsi per le Forze armate, fermo restando il riequilibrio delle retribuzioni nei casi in cui siano sostanzialmente analoghi i compiti e le modalità di impiego;

ad esaminare, ed a proporre al Parlamento soluzioni in grado di razionalizzare l'ordinamento dei ruoli e quello delle qualifiche e gradi in ciascun ruolo, in modo da ridurre sostanzialmente, il numero, in relazione alle effettive necessità, diversificando anche, se necessario, fra le esigenze delle Forze armate e quelle delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare;

ad esaminare, nel medesimo periodo, ed a proporre al Parlamento soluzioni idonee a conseguire una disciplina dei livelli di contrattazione o concertazione dei due comparti (Forze armate e Forze di polizia) comprendente anche la dirigenza civile e militare.

**9/7490/10** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Lucidi.

La Camera,

impegna il Governo

ad utilizzare il meccanismo di copertura previsto dall'articolo aggiuntivo 6.03 solo nel caso in cui si dimostri insufficiente la copertura prevista dall'articolo 6.

**9/7490/11.** Spini.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare nei tempi più rapidi possibile iniziative finalizzate a prevedere che:

a) agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri destinatari del trattamento econo-

mico di cui all'articolo 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121, lo stipendio sia determinato, se più favorevole, sulla base dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

**9/7490/12.** Ascierio, Alboni.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3945 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DERIVANTI DA INCIDENTI INDUSTRIALI, CON ANNESSI, FATTA A HELSINKI IL 17 MARZO 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (6684)**

**(A.C. 6684 — Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.

**(A.C. 6684 — Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

**(A.C. 6684 — Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.720 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede quanto a lire 1.720 milioni per il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a lire 1.720 milioni annue a decorrere dal 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 3.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari al lire 1.720 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

*a)* per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

*b)* a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**3. 1.** *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).*

**(Approvato)**

#### **(A.C. 6684 - Sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

##### ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4365 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO, ADOTTATI DURANTE LA IX CONFERENZA DELLE PARTI A MONTREAL IL 15-17 NOVEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (6757)**

**(A.C. 6757 — Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX Conferenza delle Parti a Montreal il 15-17 novembre 1997.

**(A.C. 6757 — Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a de-

correre dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli stessi.

**(A.C. 6757 — Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4348 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE RELATIVO AL PROGRAMMA DEL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE A MONTEROTONDO, CON ALLEGATI, FATTO A ROMA IL 29 GIUGNO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (7077)**

**(A.C. 7077 — Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999.

**(A.C. 7077 — Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII dell'Accordo stesso.

**(A.C. 7077 — Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 3.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in lire 245 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 7077 — Sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2869 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO E IL MINISTERO DELLA DIFESA MACEDONE SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA, FATTO A SKOPJE IL 9 MAGGIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5130)**

**(A.C. 5130 — Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997.

**(A.C. 5130 — Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 5130 — Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4099 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA, FATTO A STOCOLMA IL 18 APRILE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (6688)**

**(A.C. 6688 — Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997.

**(A.C. 6688 — Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 6688 — Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 milioni per anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 6688 — Sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4588 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER L'ASSISTENZA ITALIANA NELLA DISTRUZIONE DEGLI STOCK DI ARMI CHIMICHE NELLA FEDERAZIONE RUSSA, FATTO A MOSCA IL 20 GENNAIO 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (7085)**

**(A.C. 7085 — Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000.

**(A.C. 7085 — Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 7085 — Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5.000 milioni annue per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 7085 — Sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 4166 — SENATORI SEMENZATO ED ALTRI: ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO (APPROVATA DAL SENATO) (6690)**

**(A.C. 6690 - Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*(Fondo per lo sminamento umanitario).*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato « Fondo per lo sminamento umanitario » destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi le seguenti finalità che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate:

*a)* campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di riduzione del rischio;

*b)* censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati;

*c)* assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica;

*d)* ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine;

*e)* sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento;

*f)* formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento;

*g)* sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine.

**(A.C. 6690 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

*(Quadro d'azione e di riferimento).*

1. Il quadro d'azione e di riferimento per i programmi integrati di sminamento umanitario di cui al comma 1 dell'articolo 1 si svilupperà lungo i seguenti tre assi principali:

*a)* la partecipazione della popolazione coinvolta mentre si prendono in considerazione e si integrano i diversi settori e le diverse fasi di azione;

*b)* l'integrazione degli interventi all'interno di programmi per la ricostruzione e lo sviluppo già in corso o da realizzare;

*c)* l'attuazione dell'azione umanitaria in uno spirito di solidarietà, tesa a promuovere autonomia e non a creare nuove dipendenze.

**(A.C. 6690 - Sezione 3)****ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 3.**

*(Decreto di attuazione).*

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:

- a) gli interventi prioritari;
- b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;
- c) le modalità di eventuale partecipazione a programmi di sminamento umanitario di organismi internazionali;
- d) le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.

**(A.C. 6690 - Sezione 4)****ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

*(Dotazione del Fondo e copertura finanziaria).*

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 è determinata in lire 5 miliardi per l'anno 2001, lire 19 miliardi per l'anno 2002 e lire 5 miliardi per l'anno 2003. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Alla dotazione del Fondo per gli anni successivi al 2003 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni, eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 6690 - Sezione 5)****ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

*(Interventi urgenti).*

1. Nell'ambito della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, il Ministero degli affari esteri provvede, per gli anni 2001 e 2002, al coordinamento di interventi di urgenza e di progetti integrati per la rimozione e la distruzione degli ordigni disseminati e per iniziative di decontaminazione ambientale nelle aree interessate da recenti conflitti.

**(A.C. 6690 - Sezione 6)****ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 6.**

*(Relazione annuale).*

1. Il Ministro degli affari esteri presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

**(A.C. 6690 - sezione 7)**

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'Italia è stata a lungo il più importante esportatore di mine e porta con sé una significativa responsabilità per i danni da esse prodotti;

negli ultimi anni il nostro Paese è impegnato nello svolgimento di un ruolo guida nella comunità internazionale per la messa al bando delle mine;

nel mondo sono disseminate 120 milioni di mine che provocano ogni anno decine di migliaia di vittime civili;

l'istituzione del fondo per lo smiamento umanitario rappresenta un contributo significativo del nostro Paese per

restituire un futuro ai territori di quei Paesi dove sono disseminate mine in numero consistente;

nelle aree interessate dai recenti conflitti (Bosnia, Kosovo, etc.) o i Iraq nella regione settentrionale protetta dall'ONU dove vivono i curdi sono disseminate circa 20 milioni di mine antipersona, è importante intervenire prioritariamente,

impegna il Governo

a prevedere interventi prioritari da finanziare con il Fondo per lo smiamento umanitario in Bosnia, in Kosovo e nella parte settentrionale dell'Iraq abitata dai curdi;

a rendersi promotore in sede di Unione europea affinché venga costituito un Fondo europeo destinato allo smiamento umanitario.

**9/6690/1.** Leccese, Francesca Izzo, Morselli, Niccolini, Ballaman.

**PROPOSTA DI LEGGE: ANEDDA ED ALTRI: MODIFICHE  
AL CODICE PENALE E AL CODICE CIVILE, IN MATERIA  
DI DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA O CON  
ALTRO MEZZO DI DIFFUSIONE (7292) ED ABBINATE  
PROPOSTE DI LEGGE: STEFANI; COLA ED ALTRI; TUR-  
RONI; SANZA; PECORELLA; PISAPIA E DALLA CHIESA  
(1808-3073-6286-6302-6363-7014)**

**(A.C. 7292 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 7292 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO  
DEI PROPONENTI

ART. 1.

1. L'articolo 595 del codice penale è  
sostituito dal seguente:

« ART. 595. - (*Diffamazione*). - Chiun-  
que fuori dai casi indicati nell'articolo pre-  
cedente, comunicando con più persone of-  
fende l'altrui reputazione, è punito con la  
reclusione fino ad un anno o con la multa  
fino a lire due milioni.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di  
un fatto determinato, la pena è della re-  
clusione fino a due anni, ovvero della  
multa fino a quattro milioni ».

**(A.C. 7292 - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 7292 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 2.

1. L'articolo 596 del codice penale è  
sostituito dal seguente:

« ART. 596. - (*Esclusione della prova  
liberatoria*). - Il colpevole dei delitti pre-  
veduti nei due articoli precedenti non è

ammesso a provare, a sua discolpa, la  
verità o la notorietà del fatto attribuito alla  
persona offesa.

Tuttavia quando l'offesa consiste nel-  
l'attribuzione di un fatto determinato, la  
persona offesa e l'offensore possono, d'ac-  
cordo, prima che sia pronunciata sentenza  
irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il  
giudizio sulla verità del fatto medesimo.

Quando l'offesa consiste nell'attribu-  
zione di un fatto determinato e per la sua  
comunicazione ricorre un interesse pub-  
blico o altro giustificato motivo, la prova  
della verità del fatto è sempre ammessa.

Se la verità del fatto è provata o se per  
esso la persona, a cui il fatto è attribuito,  
è condannata dopo l'attribuzione del fatto  
medesimo, l'autore dell'imputazione non è  
punibile ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 7.** Marotta.

*Al comma 1, capoverso, terzo comma,  
sopprimere le parole:* e per la sua comu-  
nicazione ricorre un interesse pubblico o  
altro giustificato motivo.

**\*2. 2.** Pisapia.

*Al comma 1, capoverso, terzo comma, sopprimere le parole:* e per la sua comunicazione ricorre un interesse pubblico o altro giustificato motivo.

**\*2. 5.** Anedda, Marino.

*Al comma 1, capoverso, terzo comma, sopprimere le parole:* o altro giustificato motivo.

**2. 6.** Marotta.

*Al comma 1, capoverso, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole:* su accordo delle parti.

**2. 4.** Carotti.

*Al comma 1, capoverso, quarto comma, aggiungere, in fine, le parole:* , salvo che i modi usati eccedano le necessità della comunicazione.

**2. 1.** Saraceni.

*Al comma 1, capoverso, quarto comma, aggiungere, in fine, le parole:* , salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, primo comma, ovvero dell'articolo 595, primo comma.

**2. 3.** Marotta.

**(A.C. 7292 - sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7292 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 596-bis. — *(Diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di*

*diffusione)*. — Chiunque col mezzo della stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche o telematiche o con qualsiasi altro mezzo di diffusione, offende la reputazione di una persona, di un ente, di una società, di una associazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire un milione.

L'autore della offesa non è punibile se il direttore o comunque il responsabile dei mezzi di comunicazione di cui al comma precedente:

a) entro due giorni dalla diffusione della notizia spontaneamente pubblica o diffonde con la stessa evidenza e collocazione tipografica ovvero con analogo mezzo di diffusione, purché di equivalente importanza per rilievo nazionale, una smentita della notizia diffusa o una completa rettifica del giudizio o commento offensivo;

b) entro due giorni dal ricevimento, o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica o diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica ovvero con analogo mezzo di diffusione, purché di equivalente importanza per rilievo nazionale, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state rese pubbliche immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano evidente contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 596 ed al secondo e terzo comma dell'articolo 597 ».

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 3.

*Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi con la seguente: fino.*

**3. 7.** Anedda, Marino.

*Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: a tre anni o con la multa con le seguenti: a tre anni e con la multa.*

**3. 10.** Boccia.

*Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: non inferiore a lire un milione con le seguenti: non superiore a lire trenta milioni.*

**3. 14.** Pisapia.

*Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: un milione con le seguenti: tre milioni.*

**3. 12.** Copercini.

*Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: un milione con le seguenti: due milioni.*

**3. 13.** Copercini.

*Al comma 1, capoverso, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

La stessa pena si applica al direttore o al responsabile dei mezzi di comunicazione che, fuori dei casi di concorso nel reato, ingiustificatamente omette la pubblicazione delle risposte o delle rettifiche richieste dall'autore dell'offesa.

**3. 20.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo comma.*

**3. 1.** Saraceni.

*Al comma 1, capoverso, secondo comma, sopprimere la lettera a).*

**3. 5.** Carotti.

*Al comma 1, capoverso, secondo comma, lettera a), dopo le parole: collocazione tipografica aggiungere le seguenti: , in testa di pagina e collocata nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono,*

**3. 11.** Copercini.

*Al comma 1, capoverso, secondo comma,, sopprimere la lettera b).*

**3. 6.** Carotti.

*Al comma 1, capoverso, secondo comma, lettera b), dopo le parole: stessa evidenza aggiungere le seguenti: nella medesima pagina del giornale e in testa di pagina.*

**3. 4.** Pisapia.

*Al comma 1, capoverso, secondo comma, lettera b), dopo le parole: collocazione tipografica aggiungere le seguenti: , in testa di pagina e collocata nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono,*

**3. 10.** Copercini.

*Al comma 1, capoverso, secondo comma, lettera b), dopo le parole: mezzo di diffusione aggiungere le seguenti: radiotelevisiva o telematica.*

**3. 2.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone.

*Al comma 1, capoverso, secondo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

c) se ha riportato una notizia appresa da due o più agenzie di stampa a diffusione nazionale, regolarmente registrate.

**3. 8.** Anedda, Marino.

*Al comma 1, capoverso, secondo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

c) se la persona offesa o l'offensore deferiscono ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto.

**3. 9.** Anedda, Marino.

*Al comma 1, capoverso, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

L'autore dell'offesa non è altresì punibile qualora abbia chiesto al direttore o comunque al responsabile dei mezzi di comunicazione, nei termini di cui al comma precedente, la pubblicazione delle risposte o delle rettifiche e questi l'abbia rifiutata senza giustificato motivo.

**3. 21.** La Commissione.

**PROGETTI DI LEGGE: S. 2819-2877-2940-2950-2957 — D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PELELLA ED ALTRI; MANFROI ED ALTRI; MINARDO; BONATESTA ED ALTRI: NUOVA DISCIPLINA PER GLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE (APPROVATI IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (5891) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: LUCÀ ED ALTRI (4083)**

**(A.C. 5891 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

*(Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato).*

1. In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, la presente legge detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

*(Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato).*

*Al comma 1, sostituire le parole: quali persone giuridiche di diritto privato con le seguenti: quali entità giuridiche.*

**1. 1.** Michielon, Pagliarini, Covre.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: senza scopo di lucro.*

**1. 2.** Cangemi, Boghetta.

**(A.C. 5891 - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

*(Soggetti promotori).*

1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:

*a)* siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;

*b)* abbiano sedi proprie in almeno metà delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;

*c)* dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

*d)* perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali.

2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non è necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 2.

*(Soggetti promotori).*

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e gestire.*

**2. 8.** Santori.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: le confederazioni e.*

**2. 9.** Michielon, Pagliarini, Covre.

*Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: nazionali.*

**2. 5.** Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

*Al comma 1, alinea, sostituire la parola: nazionali con la seguente: territoriali.*

**2. 6.** Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: di lavoratori aggiungere le seguenti: facenti parte del CNEL, nonché le organizzazioni.*

**2. 1.** Pampo.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sedi proprie aggiungere le seguenti: con propri dipendenti o comandati dagli enti promotori.*

**2. 2.** Pampo, Lo Presti.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: metà con le seguenti: un terzo.*

**2. 7.** Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quinto.*

**2. 13.** Cangemi, Boghetta.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**2. 12.** Cangemi, Boghetta.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in tutto il territorio ove abbiano proprie sedi.*

**2. 10.** Michielon, Pagliarini, Covre.

*Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: assistenziali con le seguenti: di tutela e di assistenza sociale.*

**2. 3.** Pampo, Lo Presti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Le associazioni di promozione, tutela e rappresentanza sociale, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, esercitano in tema di invalidità civile tutte le funzioni di patronato ed assistenza sociale previste dalla presente legge.

\* **2. 4.** Monaco.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Le associazioni di promozione, tutela e rappresentanza sociale, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, esercitano in tema di inva-

lità civile tutte le funzioni di patronato ed assistenza sociale previste dalla presente legge.

\* 2. 11. Santori.

**(A.C. 5891 - sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

*(Costituzione e riconoscimento).*

1. La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e assistenza sociale è presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale.

3. La costituzione degli istituti è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il riconoscimento definitivo.

5. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al comma 4 hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche del tribunale del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività.

6. Non possono presentare domanda di riconoscimento le confederazioni e le associazioni che nel quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo

a norma del comma 4 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo 16 della presente legge.

7. Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano che intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale a norma dell'articolo 2, comma 2.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 3.**

*(Costituzione e riconoscimento).*

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 3. *(Costituzione e riconoscimento)*

– 1. La domanda di autorizzazione all'attività di patronato e assistenza sociale è presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, corredata da:

a) atto costitutivo;

b) statuto;

c) progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un quinto delle province del territorio nazionale.

2. Entro sei mesi dalla data della domanda di autorizzazione il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 1, lettera c), e concede l'autorizzazione definitiva.

3. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano l'autorizzazione definitiva di cui al comma 2 hanno l'obbligo di iscrizione presso il tribunale del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività.

4. Sono escluse dalla possibilità di presentare la domanda di cui al comma 1 le confederazioni e le associazioni che nel

quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto l'autorizzazione definitiva di cui al comma 2 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo 16 della presente legge.

**3. 6.** Michielon, Pagliarin, Covre.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Restano altresì ferme le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine al riconoscimento della personalità giuridica attribuite da previgenti disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti.

**3. 15.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole:* deve essere allegato *aggiungere le seguenti:* lo statuto e l'atto costitutivo di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché.

**3. 7.** Michielon, Pagliarini, Covre.

*Al comma 2, dopo le parole:* tecniche e organizzative *aggiungere le seguenti:* nonché le finalità assistenziali.

**3. 8.** Michielon, Pagliarini, Covre.

*Al comma 2, sostituire le parole:* un terzo delle province *con le seguenti:* un quinto delle province.

**3. 5.** Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* , previo parere delle apposite Commissioni parlamentari.

**3. 1.** Pampo, Lo Presti.

*Al comma 4, sostituire le parole:* un anno *con le seguenti:* sei mesi.

**3. 2.** Pampo, Lo Presti.

*Al comma 5, sopprimere le parole:* e svolgono la loro attività.

**3. 9.** Michielon, Pagliarini, Covre.

*Al comma 6, dopo le parole:* Non possono *aggiungere le seguenti:* in futuro.

**3. 13.** Cangemi, Boghetta.

*Al comma 6, sostituire le parole:* il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 *con le seguenti:* al quale sia stato esplicitamente negato il riconoscimento definitivo, tenendo conto che il mancato rispetto dei termini temporanei da parte del Ministero costituisce silenzio-assenso.

**3. 3.** Pampo, Lo Presti.

*Sopprimere il comma 7.*

**3. 10.** Michielon, Pagliarini, Covre.

*Al comma 7, sopprimere la parola:* non.

**3. 11.** Michielon, Pagliarini, Covre.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8. Le associazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge, restano assoggettate, anche quanto a riconoscimento, statuti, contabilità e vigilanza, alle norme di legge loro relative, ed in particolare a quelle del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

\* **3. 4.** Monaco.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8. Le associazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge, restano assoggettate, anche quanto a riconoscimento, statuti, contabilità e vigilanza, alle norme di legge loro relative, ed in particolare a quelle del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

\* **3. 12.** Santori.

**(A.C. 5891 - sezione 4)****ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 4.***(Atto costitutivo e statuto).*

1. Gli statuti degli istituti di patronato e di assistenza sociale devono indicare:

- a) l'organizzazione promotrice;
- b) la denominazione dell'istituto;
- c) la sede legale;

d) l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell'istituto;

e) gli organi di amministrazione e di controllo;

f) le finalità e le funzioni dell'istituto, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge;

g) la gratuità delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge;

h) la dotazione finanziaria e i mezzi economici.

2. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il Ministero non formuli proprie osservazioni, le modificazioni si intendono approvate.

3. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 4.***(Atto costitutivo e statuto).*

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Gli Statuti con le seguenti: Lo statuto.*

*Conseguentemente, al medesimo alinea, sostituire la parola: devono con la seguente: deve.*

**4. 1. Santori.****(Approvato)**

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: , salve le eccezioni stabilite dalla presente legge.*

**4. 2. Michielon, Pagliarini, Covre.**

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: salve le eccezioni stabilite dalla presente legge con le seguenti: salvo il diritto di richiedere il rimborso delle spese.*

**4. 3. Michielon, Pagliarini, Covre.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*i) l'assicurazione contro terzi direttamente proporzionale al volume di servizi erogati.*

**4. 4. Michielon, Pagliarini, Covre.****(A.C. 5891 - sezione 5)****ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 5.***(Convenzioni).*

1. Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un

istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito. A tal fine deve essere sottoscritta un'apposita convenzione, da notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie osservazioni, la stessa si intende approvata.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 5.

*(Convenzioni).*

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Le confederazioni e.*

##### 5. 1. Michielon, Pagliarini, Covre

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere sottoscritta un'apposita convenzione con le seguenti: devono essere sottoscritte apposite convenzioni.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: la stessa si intende approvata con le seguenti: le stesse si intendono approvate.*

##### 5. 2. Michielon, Paolo Colombo.

***(Approvato)***

#### ***(A.C. 5891 - sezione 6)***

#### ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 6.

*(Operatori).*

1. Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclu-

sivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorità consolari e diplomatiche.

2. È ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche.

3. Esclusivamente in relazione all'attività di cui all'articolo 8 e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessità ed urgenza, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

4. Per lo svolgimento delle attività all'estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi, anche autonomi, promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all'articolo 2.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 6.

*(Operatori)*

*Al comma 1, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma*

con le seguenti: di lavoratori dipendenti degli stessi istituti o dipendenti delle organizzazioni promotrici, purché comandati presso i medesimi istituti, con provvedimento notificato dalla direzione provinciale competente per territorio e, per le attività all'estero, alle autorità consolari o diplomatiche dei paesi in cui si svolge l'attività di assistenza sociale.

**6. 1.** Pampo, Lo Presti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi.*

**6. 8.** Michielon, Pagliarini, Covre.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: È ammessa con le seguenti: È riconosciuta.*

**6. 9.** Michielon, Pagliarini, Covre.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: possibilità di avvalersi, occasionalmente, aggiungere le seguenti: per non più di trenta giorni l'anno,*

**6. 10.** Michielon, Pagliarini, Covre.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a titolo gratuito.*

**6. 5.** Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

*Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: delle suddette collaborazioni aggiungere le seguenti: occasionali e degli eventuali rimborsi spese.*

**6. 6.** Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole da: devono risultare fino alla fine del comma con le seguenti: vanno regolamentate dalle parti su schema uniforme pre-*

disposto dal Ministero vigilante, da far vistare alla direzione provinciale del lavoro e, per l'estero, alle autorità consolari o diplomatiche di competenza.

**6. 2.** Pampo, Lo Presti.

*Sopprimere il comma 3.*

**\* 6. 11.** Michielon, Pagliarini, Covre.

*Sopprimere il comma 3.*

**\* 6. 12.** Santori.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in relazione all'attività di cui all'articolo 8 e per periodi limitati al superamento di particolari necessità ed urgenza, possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

**6. 3.** Pampo, Lo Presti.

*Al comma 3, sostituire le parole: di cui all'articolo 8 con le seguenti: di cui agli articoli 8 e 10.*

**6. 14.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: con persone fisiche soggette, ai fini previdenziali, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.*

**6. 7.** Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

*Sopprimere il comma 4.*

**6. 13.** Santori.

*Al comma 4, sopprimere le parole:, anche autonomi,*

**6. 20.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 5891 - sezione 7)****ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 7.***(Funzioni).*

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

2. Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 7.***(Funzioni).*

Al comma 1, dopo le parole: di immigrazione e emigrazione, *aggiungere le se-*

*guenti:* comprese quelle in materia di invalidità civile e quelle erogate dai fondi di previdenza complementare,

**7. 1.** Michielon, Pagliarini, Covre.*Sopprimere il comma 2.***7. 2.** Santori.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , nonché la tutela dei lavoratori anche in sede legale in caso di inadempienze.

**7. 3.** Cangemi, Boghetta.**(A.C. 5891 - sezione 8)****ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 8.***(Attività di assistenza e di tutela).*

1. L'attività di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguarda:

*a)* il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;

*b)* il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

*c)* il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di invalidità civile e di emigrazione e immigrazione;

*d)* il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.

2. Le attività di assistenza e tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promo-

trice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13.

3. Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 8.

*(Attività di assistenza e di tutela).*

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: attività di aggiungere la seguente: consulenza, di.*

**8. 2.** Santori.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**8. 6.** Prestigiacomò.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**8. 7.** Prestigiacomò.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di invalidità civile e di emigrazione e immigrazione con le seguenti: di emigrazione ed immigrazione, con esclusione di quelle in materia di invalidità civile.*

**\* 8. 1.** Monaco.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di invalidità civile e di emigrazione e*

*immigrazione, con le seguenti: di emigrazione ed immigrazione, con esclusione di quelle in materia di invalidità civile.*

**\* 8. 4.** Santori.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: di invalidità civile e.*

**8. 5.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , salve le eccezioni fino alla fine del comma.*

**8. 3.** Michielon, Pagliarini, Covre.

#### **(A.C. 5891 - sezione 9)**

#### ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 9.

*(Attività di assistenza in sede giudiziaria).*

1. Il patrocinio in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.

2. Gli istituti di patronato svolgono la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abita-

zione, non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di abitazione, il contributo alle predette spese è ridotto nella misura del 50 per cento.

3. L'esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra tra le attività ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13.

4. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle disposizioni di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile alla particolarità della materia di cui alla presente legge ed all'intervento dei patronati riconosciuti, nonché per l'introduzione di specifiche procedure deflattive per la soluzione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 8, in ogni caso senza limitazioni del diritto all'azione in giudizio ed in forme compatibili con il disposto dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

5. Lo schema del decreto legislativo è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimerlo entro trenta giorni.

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 9

*(Attività di assistenza in sede giudiziaria).*

*Sopprimerlo.*

**9. 1.** Pampo, Lo Presti.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: svolgono con la seguente: assicurano.*

**9. 13.** Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

**(Approvato)**

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: mediante apposite convenzioni con avvocati fino alla fine del periodo.*

**9. 6.** Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nelle quali sono stabiliti fino alla fine del comma le seguenti: Dette convenzioni sono notificate alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni.*

*Conseguentemente, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

4. Il finanziamento di cui al comma 3 verrà corrisposto secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.

5. L'azione giudiziaria potrà essere proposta soltanto dopo che siano state esperite le procedure di precontenzioso amministrativo e giudiziario ed è fatto obbligo agli enti di rimuovere, mediante autoimpugnativa, i propri errori, evitando che gli interessati intraprendano azione giudiziaria.

**9. 9.** Grugnetti, Michielon, Pagliarini, Covre.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , nelle quali sono stabiliti fino alla fine del comma con il seguente periodo: Dette convenzioni, concordate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono notificate alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle*

corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni.

**9. 2.** Pampo.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , nelle quali sono stabiliti fino alla fine del periodo.*

**9. 10.** Michielon, Pagliarini, Covre.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , anche in deroga fino alla fine del secondo periodo.*

**9. 7.** Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole : , anche in deroga alle vigenti tariffe professionali.*

**9. 11.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi.*

**9. 12.** Santori.

**(Approvato)**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Dette convenzioni con le seguenti: Le convenzioni con gli avvocati, stipulate per la tutela giudiziaria in materia di previdenza e assistenza,*

**9. 14.** Santori.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Dette convenzioni aggiungere le se-*

*guenti: sono sottoposte all'approvazione dei consigli professionali competenti e.*

**9. 15.** Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: non superiore al aggiungere le seguenti: doppio del.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo:*

*dopo le parole: non inferiore al aggiungere le seguenti: doppio del.*

*sostituire la parola: doppio con la seguente: quadruplo.*

**9. 19.** Cangemi, Boghetta.

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì esonerati dalla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale tutti gli assistiti che promuovono eventuali cause e/o ricorsi per errori imputabili al patronato.*

**9. 8.** Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. Le convenzioni di cui al comma 1 debbono garantire il rapporto personale e fiduciario tra avvocato e assistito, anche regolando l'assunzione diretta da parte di patronati degli oneri di assistenza e difesa legale.*

**9. 16.** Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. Gli avvocati e i patronati non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro*

patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.

**9. 17.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Qualora il giudizio possa concludersi con la conciliazione o la transazione, la parte ne viene prontamente informata.

**9. 18** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 3.*

**9. 3.** Pampo, Lo Presti.

*Sopprimere il comma 4.*

**9. 4.** Pampo, Lo Presti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.25  
DELLA COMMISSIONE.

*Sopprimere la lettera b).*

**0. 9. 25. 1.** Michielon, Pagliarini, Covre.

*Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:*

*a)* sostituire le parole: « Ministro di grazia e giustizia » con le seguenti: « Ministro della giustizia »;

*b)* sostituire le parole: « entro sei mesi » con le seguenti: « entro dodici mesi ».

**9. 25.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 4, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro sessanta giorni.*

**9. 5.** Pampo, Lo Presti.